

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(Provincia di Rimini)

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" PER IL PERIODO DI TRE (3) ANNI - CODICE GIG: 78567814C9

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____ (____) del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di San Giovanni in Marignano (Rn), avanti a me _____, Segretario Comunale, a questo atto autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1. Il Sig. Battazza Claudio, nato a Rimini (Rn) il 24/08/1961, domiciliato presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e nell'interesse del Comune di San Giovanni in Marignano (C.F. 820010409) in qualità di Responsabile dell'Area 1 – Servizi alla persona, ai sensi del decreto sindacale n. 23 del 23/11/2018;

2. _____, nato/a a _____ (____) il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ e legale rappresentante dell'operatore economico _____ con sede a _____ (____) in via _____ n. ____ (C.F. _____ - Partita IVA _____), quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di _____, prot. n. _____ in data _____, depositato presso l'ufficio contratti del Comune.

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, con quest'atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre del 13/02/2019 n. ____ del Responsabile di area 1 – Servizi alla persona, efficace, è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, il progetto e lo schema contrattuale;
- con determinazione del _____ n. ____ del _____, efficace, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto all'operatore economico ..., a seguito di ... con presentazione di offerta economicamente più vantaggiosa, giusto verbale di gara in data _____, al prezzo di €. _____ + IVA al mese per utente, pari ad un totale di € _____ + IVA annui (salvo conguaglio sulla base delle presenze). I costi del lavoro sono così definiti _____;
- è stata acquisita la documentazione in materia "antimafia" (ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 15);
- è stato presentato, in sede di gara, il piano di sicurezza fisica dei lavoratori (se dovuto) depositato presso l'Ufficio contratti, sono stati acquisiti il Duvri e il Durc;

- il Responsabile del procedimento, e il Direttore dell'esecuzione del contratto, hanno verificato le condizioni per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, nonché ha acquisito la certificazione di legge.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, che le Parti dichiarano a me Ufficiale rogante di conoscere integralmente e di accettarne il contenuto.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Il Sig. Battazza Claudio, nella sua qualità di Responsabile dell'Area 1 – servizi alla persona del Comune di San Giovanni in Marignano, in nome e nell'interesse del quale agisce e di seguito denominato "Comune", concede ed affida all'operatore economico _____, di seguito denominata "Gestore" che a mezzo del sig./della Sig.ra _____, legale rappresentante, accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale, sito a San Giovanni in Marignano in Via Paradiso n. 124 al prezzo di € _____ + IVA 5% (vedi, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 60 /E del 9 aprile 2004 "Istanza di Interpello IVA– Prestazioni relative alla gestione degli asili nido rese da cooperative sociali") al mese per utente, pari ad un totale annuo di Euro _____ + IVA 5%, salvo eventuale conguaglio sulla base delle presenze.

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la gestione del servizio in percentuale del ___ comunque non superiore al quinto del valore del contratto, senza che il Gestore possa pretendere la risoluzione contrattuale, ai sensi stabilito dall'art. 106, commi 4 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza alla disciplina dettata dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 106 comma primo lett. a) del Codice, nonché ai sensi dell'art. 72 "Modifica di contratti durante il periodo di validità" della Direttiva Europea 2014/24.

L'operatore economico si obbliga ad effettuare il servizio in oggetto sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione dell'Asilo Nido Comunale, in base al quale fu indetta la gara, ed alle altre condizioni di seguito concordate.

ART. 2 DURATA

L'appalto ha inizio dall'apertura dell'anno scolastico 2019/2020 per la durata di tre (3) anni, secondo quanto previsto all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto.

È ammesso il rinnovo del contratto, previa valutazione di opportunità e convenienza da parte della Stazione appaltante, per ulteriori anni 3 a far data dalla scadenza naturale del contratto e alle medesime condizioni prevista nel presente atto e nell'offerta economica avanzata in sede di gara dall'aggiudicatario ovvero alle condizioni migliorative concordate tra il Comune e l'operatore economico.

E' altresì ammessa la proroga finalizzata all'espletamento o al completamento della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo gestore del servizio.

ART. 3 CORRISPETTIVO E TRACCIABILITÀ

I pagamenti avverranno mensilmente, secondo le modalità esplicitate all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto: sul seguente conto dedicato _____.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, trimestralmente, un conguaglio sulle somme già versate sulla base delle effettive presenze degli utenti: a tale scopo gli uffici comunali del settore Pubblica Istruzione, in collaborazione con la coordinatrice dell'Asilo Nido Comunale, provvederanno alla registrazione delle presenze.

Al termine di ciascun anno verrà presentata dal Gestore apposita relazione sulle ore di formazione degli operatori di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le bollette relative alla fornitura di servizi (acqua, luce, gas, telefono) saranno intestate all'operatore economico aggiudicatario, il quale si assume l'onere del relativo pagamento.

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando nella fatture il numero CIG e il periodo di riferimento.

L'operatore economico si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RIMINI della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 RITARDO NEI PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine di legge dalla presentazione della fattura sono dovuti gli interessi legali.

È prevista la revisione dei prezzi con le seguenti modalità di cui agli artt. 21 e 22 del Capitolato speciale d'appalto in relazioni alle quali il Gestore accetta espressamente il criterio di determinazione della revisione prezzi, rinunciando ad ogni contestazione o pretesa in merito.

La revisione prezzi decorre dopo il primo anno di esercizio, ne consegue che il prezzo rimane invariato per il primo anno.

ART. 5 ONERI E OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Rimangono a carico dell'operatore economico, oltre alle spese del personale addetto, l'acquisto delle derrate alimentari funzionali all'erogazione del servizio mensa e alla distribuzione delle merende/spuntini, il materiale igienico - sanitario ed in genere tutto quanto sia necessario all'esecuzione del servizio, dando atto che tutti i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo persone, immobili o arredi. Resta inteso che il Comune si riserva la facoltà di proibire l'uso di quei prodotti che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi. Si richiamano, in particolare, le previsioni di cui all'art. 3 lettere g) ed h) del capitolato speciale.

Le qualifiche del personale che l'operatore economico destinerà al servizio dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, si richiama, in particolare, l'art. 3, lett. f) del Capitolato speciale d'appalto. Il numero del personale impiegato nel servizio dovrà essere tale da poter garantire lo svolgimento dello stesso in modo perfetto e in armonia con il capitolato d'appalto che qui si intende integralmente richiamato.

L'operatore economico dovrà comunicare le generalità del personale addetto al servizio e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento, comprensivo di foto, dando atto che sono assolte le prescrizioni del

D.Lgs. n. 39/2014 s.m.i., attuativo della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, compresa l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 600 undecies del codice penale.

ART. 6 GARANZIE

È stata costituita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo di € _____ (euro ____/__), con l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, mediante polizza fideiussoria della _____ n. _____ in data _____, pari al 10% del valore contrattuale di € _____ (euro _____) per il periodo quinquennale di durata contrattuale, per l'adempimento degli obblighi contrattuali; inoltre l'operatore economico consegna polizza fideiussoria (o, fideiussione bancaria) dell'agenzia _____ n. _____ del _____ per un importo pari a € _____ (in lettere) per responsabilità in caso di danni alle cose e/a terzi nell'esecuzione del servizio (oppure, l'operatore economico, come stabilito all'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha presentato:

- a) una polizza assicurativa contro i rischi di infortuni e contro i rischi di responsabilità civile per gli utenti del nido con massimale di euro _____ e che prevede l'esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- b) una polizza assicurativa per danni a cose, appartenenti agli utenti, a terzi o al Comune, a persone, anche terzi o del Comune, e per responsabilità civile verso terzi per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio con massimale non inferiore a quanto stabilito nel capitolato e nella quale il Comune è esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore risponde di tutti i danni di cui sopra per i quali, a qualunque titolo, fosse chiamato a rispondere il Comune che è completamente sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa.

Le garanzie sono conformi alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 (oppure, a garanzia dell'esecuzione del presente contratto, l'operatore economico costituisce cauzione definitiva calcolata nella misura indicata nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in percentuale sull'importo netto contrattuale mediante fideiussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice n. _____ prestata da _____ per € _____. La cauzione è depositata agli atti con N. prot. ____ del _____. Le singole clausole della fidejussione sono espressamente accettate dal Comune e in ogni caso la suddetta garanzia è munita della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fidejussore dall'art. 1957 c.c..

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per gli inadempimenti contrattuali, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito, ex art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18.04.2019.

ART. 8 CONTROLLI E PENALI

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore per l'Esecuzione del contratto.

In caso di interruzione ingiustificata del servizio è dovuta una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e/o non effettuazione del servizio. La penale non potrà superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale (epurato dall'Iva e oneri di sicurezza).

Le Parti concordano che il pagamento della penale andrà effettuato entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione di applicazione della tassa; in mancanza la penalità verrà scalata sul pagamento della prima fattura utile e, in ogni caso, sulla garanzia fidejussoria. Resta ferma l'applicazione di una penalità che, in base alla gravità dell'inadempienza stessa non potrà essere inferiore allo 0.3 per mille% né superiore all'uno per mille del compenso mensile. L'ammontare della penalità sarà stabilita, su indicazione del Responsabile del procedimento.

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di nota scritta indirizzata alla ditta, la quale potrà avanzare eventuali controdeduzioni entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

È prevista la verifica di regolarità del servizio secondo le modalità ed i parametri indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale d'appalto all'art. 25, nonché sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara.

ART. 9 RISOLUZIONE

Costituisce causa di risoluzione espressa:

- la reiterata sospensione, anche temporanea del servizio,
- il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro
- tutte le altre condizioni stabilite dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

E' causa di risoluzione espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero

l'accertamento che nei contratti dell'operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.

ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo del servizio può essere effettuata dall'operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante pec.

La cessione del credito da corrispettivo di fornitura è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante pec. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO OBBLIGHI VERSO I LAVORATORI

L'operatore economico è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma legge, impegnandosi ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono, a favore dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

L'operatore economico si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili per categoria.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, l'operatore economico venisse denunciato dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del _____ dell'importo complessivo, verrà sospeso. Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte all'operatore economico soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né l'operatore economico potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro l'operatore economico, prima dell'inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il nominativo del medico competente; i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto.

ART. 12 SUBAPPALTO

È autorizzato il subappalto, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le seguenti prestazioni _____, come da specifica indicazione dell'operatore economico in sede di gara.

L'operatore economico si obbliga a presentare al protocollo comunale copia dei contratti per l'utilizzo del subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di una commessa pubblica.

È fatto divieto di subappaltatore una quota superiore al 50% riferita all'importo complessivo del contratto, a pena della risoluzione di diritto del contratto.

Il Gestore si obbliga a trasmettere al Responsabile unico del procedimento, o al DEC, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'operatore economico al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 13 RISERVATEZZA

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte di carattere riservato (ad es. know - how,), e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte. L'operatore economico non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13, co. 2 lett b) del Regolamento Ue 2016/679, informa l'operatore economico che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

ART. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto aggiuntivo al presente contratto. Per la comunicazione le Parti accettano espressamente le modalità di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi e numeri: PEC comunelangiovanniinmarignano@legalmail.it - Ufficio appalti e contratti c/o Area 1 – Servizi alla persona. Tel.: 0541/828101 – 187.

ART. 15 CONTROVERSIE

Per gli effetti del presente contratto il Gestore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso

_____.

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle procedure dell'Accordo bonario dal Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.

Laddove non fosse possibile la composizione bonaria della lite ai sensi del richiamato D. Lgs. 50/2016 si dichiara, quale Foro competente ed esclusivo per ogni controversia, quello del Tribunale di Rimini, ai sensi dell'articolo 20 del c.p.c.

ART. 16 SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed aggiunte in particolare il D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito in Legge 22.12.1980 n. 891.

ART. 17 NORME DI CHIUSURA E FIRME

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (allegato o richiamato integralmente al presente contratto), all'offerta e alla documentazione depositata agli atti dell'ufficio contratti, che l'operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intende come integralmente riportata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura, e al Decreto Legislativo n. 50/2016.

Le Parti concordano che il servizio di gestione del Nido comunale, una volta attivato, costituisce servizio essenziale per la natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.

Ai soli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio, l'Operatore economico dichiara che il valore complessivo del presente atto è di € _____ (euro ...) (dando atto che i diritti di rogito sono riscossi al 50%., in applicazione punto 9 Norme Speciali della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi art.17, Dec. Lgs. n.460/97).

L'operatore economico si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Marignano, obbligandosi espressamente nello svolgimento del servizio, di cui al presente contratto, di imporre ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi richiamati nei citati documenti, adottati con deliberazioni di Giunta comunale nn. del, efficaci, agli atti del Comune e visionabili sul profilo internet del Committente.

L'operatore economico è consapevole che la violazione di detti obblighi di condotta e delle norme previste nel PTPCT può comportare la risoluzione o decadenza dal servizio, di cui al presente contratto.

Richiesto, lo Segretario comunale, ho ricevuto questo atto scritto con mezzi elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su n. ... pagine a video, dandone personale lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in mia presenza in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma autografa sul testo cartaceo dell'atto pubblico e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dello stesso da loro sottoscritto.

Io Segretario comunale di seguito all'acquisizione digitale dell'atto pubblico ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale n. ... rilasciata da ... di ... Certificazione, verificata nella loro regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.

PER IL GESTORE: _____ - Codice Fiscale: _____

Certificatore firma digitale: _____ Validità firma digitale dal ... al ...

Firma digitale nr.: _____

PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Codice Fiscale: _____

Certificatore firma digitale: _____.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, su ... facciate e rimanenti ... righe escluse le firme, viene da me Segretario Generale letto ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

IL GESTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE ... - Codice Fiscale: ... Certificatore firma digitale: ...

Validità firma digitale dal ... al ... - Firma digitale nr.:

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I), per l'importo di €=)